

N. 2775/2019 R.G.N.R.

N. 2385/2019 R.G.GIP



**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**  
**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**  
**-artt. 408 e 411 c.p.p.-**

Il g.i.p., dott. Lelio F. FESTA,

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe a carico di VISCIGLIO Donatella, in atti generalizzata, in ordine ai reati di cui agli artt. 633-639 bis c.p. e 44 d.p.r. 380/2001;

letta la richiesta del Pm, depositata il 19-3-2021;

ritenuto che la richiesta di archiviazione, in quanto fondata, sia meritevole di accoglimento, condividendosi le argomentazioni addotte dal Pm, da intendersi integralmente richiamate, sussistendo quanto meno il dubbio che l'opera abusiva non sia riconducibile all'odierna indagata, la quale ha solo denunciato – invero unitamente a numerosi residenti della zona - lo stato di degrado dell'intera area pubblica;

visti gli artt. 408 e ss., 125 d.att. c.p.p.;

**P. Q. M.**

Dispone l'archiviazione del procedimento di cui in epigrafe e la restituzione degli atti al Pm.

Dispone altresì lo svincolo e la restituzione all'avente diritto dell'area e del manufatto in sequestro.

Autorizza, fin d'ora, il rilascio di copie ex art. 116 c.p.p. agli aventi diritto che ne facciano richiesta.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Castrovillari, 22.3.2021

Il g.i.p.  
Dott. Lelio F. FESTA

Depositato in Cancelleria  
oggi 24/03/2021

~~AL CANCELLIERE~~  
~~(Nicola Dalorso)~~

*Sp*  
19 MAR. 2021



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Gaetano Cataldi

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Castrovillari

**IL PUBBLICO MINISTERO**

letti gli atti del procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di Visciglia Donatella, indagata per i reati di cui all'art. 44-95 DPR 380/2001 e 633-639 bis c.p.;

**OSSERVA**

Non si ritengono sussistenti le condizioni per un utile esercizio dell'azione penale.

In primo luogo va rilevato che sia inconfigurabile il reato di cui all'art.633-639 bis c.p., atteso che la realizzazione dei tre muretti di contenimento risulta pacificamente realizzata, come dimostrato dalla documentazione depositata dalla difesa dopo la notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., non al fine di occupare l'area o trarre profitto dalla condotta bensì per ragioni di sicurezza.

Quanto alla condotta vera e propria di realizzazione abusiva di tale muretto, va rilevato che sin dal 2014 ne veniva segnalato il degrado e richiesto il ripristino, circostanza che da un lato fa ritenere che lo stesso fosse comunque preesistente e che l'intervento, chiunque lo abbia eseguito o commissionato, fosse in realtà di manutenzione, dall'altro deve rilevarsi che la responsabilità della Visciglia risulta affermata nella CNR sulla base dell'essere l'indagata Presidente del "Comitato Rossano Centro Storico" senza che però risulti da quale atto o accertamento, che in

atti difetta integralmente, si ricavi la certezza che sia stato proprio questo Comitato – e non il singolo cittadino facente parte dello stesso – a ordinare o eseguire tali lavori.

Lavori che da nessun atto del fascicolo possono essere in qualche modo imputati, quale committente, alla Visciglia quale persona fisica (e non quale Presidente di tale Comitato).

Ne consegue la presente richiesta di archiviazione con richiesta, in caso di condivisione, di restituzione dell'area e delle opere sotto sequestro al Comune di Corigliano Rossano.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p., 125 disp. att. c.p.p.;

**CHIEDE**

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio. Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Castrovillari, 18-03-2021

Il Sost. Procuratore della Repubblica

Dr. Luigi Spina

